

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1445/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995**

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80

(GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data	
► M1	Regolamento (CE) n. 2351/95 della Commissione del 6 ottobre 1995	L 239	3	7.10.1995
► M2	Regolamento (CE) n. 2856/95 della Commissione dell'11 dicembre 1995	L 299	10	12.12.1995
► M3	Regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione del 25 ottobre 1996	L 274	18	26.10.1996
► M4	Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione del 5 dicembre 1996	L 317	13	6.12.1996
► M5	Regolamento (CE) n. 135/97 della Commissione del 24 gennaio 1997	L 24	14	25.1.1997
► M6	Regolamento (CE) n. 266/97 della Commissione del 14 febbraio 1997	L 45	1	15.2.1997
► M7	Regolamento (CE) n. 1496/97 della Commissione del 29 luglio 1997	L 202	36	30.7.1997
► M8	Regolamento (CE) n. 1572/97 della Commissione del 4 agosto 1997	L 211	39	5.8.1997
► M9	Regolamento (CE) n. 2284/97 della Commissione del 17 novembre 1997	L 314	17	18.11.1997
► M10	Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997	L 341	8	12.12.1997
► M11	Regolamento (CE) n. 2616/97 della Commissione del 16 dicembre 1997	L 353	8	24.12.1997
► M12	Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione del 30 gennaio 1998	L 25	42	31.1.1998
► M13	Regolamento (CE) n. 759/98 della Commissione del 3 aprile 1998	L 105	7	4.4.1998
► M14	Regolamento (CE) n. 2365/98 della Commissione del 30 ottobre 1998	L 293	49	31.10.1998
► M15	Regolamento (CE) n. 2648/98 della Commissione del 9 dicembre 1998	L 335	39	10.12.1998
► M16	Regolamento (CE) n. 1659/2000 della Commissione del 26 luglio 2000	L 192	19	28.7.2000
► M17	Regolamento (CE) n. 24/2001 della Commissione del 5 gennaio 2001	L 3	9	6.1.2001

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 6 del 10.1.1997, pag. 42 (2616/97)
- **C2** Rettifica, GU L 52 del 21.2.1998, pag. 38 (2616/97)
- **C3** Rettifica, GU L 102 del 2.4.1998, pag. 28 (260/98)

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

**REGOLAMENTO (CE) N. 1445/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1995**

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, 13 e 25,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione; che dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di seguire attentamente l'evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine di particolare importanza per l'equilibrio di questo mercato estremamente sensibile; che, allo scopo di una migliore gestione del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presentazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69;

considerando che è necessario seguire le importazioni nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di vitelli; che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione all'indicazione dei paesi di provenienza di detti animali;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione (SIC! esportazione) di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni bovine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti; che è opportuno stabilire, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che è opportuno consentire, per le domande riguardanti quantitativi pari o inferiori a 22 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli di esportazione; che, al fine di evitare che

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

▼B

tal facoltà conduca all'elusione del meccanismo succitato, occorre limitare la durata della validità di detti titoli;

considerando che ai fini di una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che è necessario che il presente regolamento preveda disposizioni relative al regime speciale di assistenza all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87⁽²⁾;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione di quelli rilasciati; che, ai fini di una maggiore efficacia amministrativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Materia disciplinata

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

▼M15

2. Per l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49, ad eccezione dei contingenti d'importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano:

- a) nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza;
- b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, che corrisponde al paese d'esportazione ai sensi dell'allegato III «certificato sanitario» della decisione 98/372/CE e ai sensi dell'allegato «certificato sanitario» delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese;
- c) nella casella 20, le diciture seguenti: «Il paese d'origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d'esportazione menzionato nell'originale o nella copia del certificato sanitario».

L'immissione in libera pratica degli animali di cui sopra è subordinata alla presentazione dell'originale o della copia del certificato sanitario — copia certificata conforme dall'ufficio d'ispezione frontaliero comunitario — ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d'importazione.

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

▼B*Articolo 3*

Il periodo di validità del titolo d'importazione è di 90 giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

▼M12*Articolo 4*

La cauzione relativa ai titoli di importazione è di:

- 5 ECU per capo, per gli animali vivi,
- 12 ECU per 100 chilogrammi in peso netto, per gli altri prodotti.

Articolo 5

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a:

- una delle sottovoci della nomenclatura combinata
oppure
- uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'elenco di cui all'allegato I.

Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d'importazione.

2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo d'importazione o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).

Articolo 6

Prima del decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il mese precedente.

Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni «nulla», sono effettuate conformemente all'allegato II A, utilizzando i codici indicati e, per i regimi preferenziali, i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).

Articolo 6 bis

Prima della prima decade di novembre di ogni anno le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti che sono stati realmente importati dal 1º luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni «nulla», sono effettuate conformemente all'allegato II B, e contiene i quantitativi importati:

- per quanto riguarda i regimi preferenziali, per l'insieme dei numeri d'ordine di ogni regolamento, ripartiti per mese d'importazione e per paese d'origine nonché per i contingenti di animali vivi, per codice di prodotto,
- per quanto concerne le importazioni non preferenziali, per ogni codice di prodotto, ripartiti per mese di importazione e per paese d'origine.

Articolo 6 ter

Per i contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, all'imputazione del titolo o dei suoi estratti devono figurarvi, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto, il paese d'origine, se trattasi di contingenti preferenziali se trattasi di importazioni non preferenziali.

▼M12

L'obbligo di cui al presente articolo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

▼M17*Articolo 6 quater*

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽¹⁾, l'importo totale per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo d'importazione è inferiore o uguale a 5 EUR.
2. L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non sono d'applicazione.
3. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo se essa è inferiore o uguale a 5 EUR.

▼M12*Articolo 6 quinquies*

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b) punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova d'importazione con perdita parziale della cauzione è di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale è fissata al 50%.

▼B

TITOLO III

Titoli d'esportazione**▼M11***Articolo 7*

L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata al rilascio di un titolo d'esportazione.

▼M16

Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, non è necessaria la presentazione di un titolo di esportazione per quantitativi inferiori o pari a 9 capi, nel caso dei prodotti del codice NC 0102, e a 2 tonnellate, nel caso degli altri prodotti.

▼M11*Articolo 8***▼M16**

1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, la durata di validità dei titoli con fissazione anticipata della restituzione è fissata a:
 - cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni, per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 de 1602,
 - trenta giorni, per gli altri prodotti,

a decorrere dalla relativa data di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

▼M16

Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del

- quinto mese, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10,
- quarto mese, per gli altri prodotti,

successivo al mese del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10.

▼M11

2. Per le esportazioni per le quali non è richiesta una restituzione all'esportazione, la durata di validità dei titoli è fissata a:

- 45 giorni per le esportazioni di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento,
- 60 giorni per gli altri prodotti,

a decorrere dalla data del rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Nella domanda di rilascio del titolo e nel titolo stesso è riportata, nella casella 20, la dicitura:

- «PRODOTTI D'INTERVENTO SENZA RESTITUZIONE ►C2 Regolamento (CE) n. ▲» per i titoli di cui al primo trattino,
- «SENZA RESTITUZIONE» per i titoli di cui al secondo trattino.

3. Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.

4. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono indicate nell'allegato III.

Articolo 9

1. La cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è di:

- a) 44 ECU per capo per gli animali vivi;
- b) 29 ECU/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;
- c) 16 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

2. La cauzione relativa ai titoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è di:

- a) 7 ECU per capo per gli animali vivi;
- b) 3 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

▼B*Articolo 10***▼M11**

1. I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono soggette al periodo di tempo suindicato.

▼B

2. Qualora le domande di rilascio di titoli d'esportazione riguardino quantitativi e/o spese che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13,

▼B

paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o, rispettivamente, le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può

- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti,
- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione,
- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68; in tal caso, le domande di rilascio di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Tali misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti.

3. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

4. In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90%, il titolo è rilasciato entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l'operatore può

- ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure
- chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l'organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda.

5. ►M8 In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 t di prodotti di cui al codice NC 0201 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo limite di cinque giorni. ◀ In tal caso e in deroga all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 565/80.
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
- Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80.
- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.
- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 565/80.
- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.
- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

▼B

Qualora necessario, la Commissione può sospendere l'applicabilità del presente paragrafo.

▼M11*Articolo 11*

1. Il quantitativo esportato conforme al margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione se l'esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura

«Restituzione valida per ... tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)».

2. Il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁾ non è d'applicazione per quanto riguarda le restituzioni particolari all'esportazione concesse per le carni disossate prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione⁽²⁾, qualora tali prodotti siano o siano stati assoggettati al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽³⁾.

▼B*Articolo 12*

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79.

2. La domanda di rilascio di titolo d'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal paese importatore.

3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di destinazione è indicata la sigla «USA». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra «0».

5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

- Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU.
Válido solamente en ... (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar ... kilos (cantidad en cifras y letras).
- Fersk, kølet eller frossæt oksekød — Aftale mellem EF og USA.
Kun gyldig i ... (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige ... (mængde i tal og bogstaver) kg.
- Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.
Nur gültig in ... (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über ... kg (Menge in Ziffern und Buchstaben) liegen.
- Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ.
Ισχύει μόνο σε ... (κράτος μέλος έκδοσης).
Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει ... χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

⁽¹⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

▼B

- Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.
Valid only in ... (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed ... kg (in figures and letters).
 - Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A.
Uniquement valable en ... (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder ... kg (quantité en chiffres et en lettres).
 - Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.
Valido soltanto in ... (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a ... kg (in cifre e in lettere).
 - Vers, gekoeld of bevoren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.
Alleen geldig in ... (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan ... kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
 - Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.
Válido apenas em ... (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a ... kg (quantidade em algarismos e por extenso).
 - Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan ... (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
Vietävä määrä ei saa ylittää ... kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).
 - Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA.
Enbart giltigt i ... (utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga ... kg.
6. La domanda di rilascio di titolo può essere presentata soltanto durante la prima decade di ogni trimestre.
7. Il terzo giorno lavorativo dopo la scadenza ultima di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.
8. La Commissione decide entro quali limiti possono essere soddisfatte le domande di rilascio di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se la quantità globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.
9. I titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni trimestre.
10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

▼M3*Articolo 12 bis*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni verso il Canada ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione⁽¹⁾.
2. La domanda di rilascio di titolo di esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalle autorità canadesi.
3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso, riservata al paese di destinazione, è indicata la sigla «Canada». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.
4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra «0».
5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
 - Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la CE y Canadá.
Válido solamente en ... (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar ... kilos (cantidad en cifras y letras).
 - Fersk, kølet eller frossed oksekød — Aftale mellem EF og Canada.
Kun gyldig i ... (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige ... (mængde i tal og bogstaver) kg.
 - Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.
Nur gültig in ... (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über ... kg (Menge in Ziffern und Buchstaben) liegen.
 - Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας
— Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και του Καναδά.
Ισχύει μόνο σε ... (κράτος μέλος έκδοσης).
Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει ... χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).
 - Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.
Valid only in ... (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed ... kg (in figures and letters).
 - Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada.
Uniquement valable en ... (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder ... kg (quantité en chiffres et en lettres).
 - Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.
Valido soltanto in ... (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a ... kg (in cifre e in lettere).
 - Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.
Alleen geldig in ... (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan ... kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
 - Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

⁽¹⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pagina 18.

▼M3

- Válido apenas em ... (Estado-membro de emissão).
- A quantidade a exportar não pode ser superior a ... kg (quantidade em algarismos e por extenso).
- Tuoretta, jäädytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.
 - Voimassa ainoastaan ... (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
 - Vietävä määrä ei saa ylittää ... kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).
 - Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada.
 - Enbart giltig i ... (utfärdande medlemsstat).
 - Den utförda kvantiteten får inte överstiga ... kg.

▼M14

7. Entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande di rilascio di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.
8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.
9. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

▼M3

10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4 del suddetto regolamento.

▼B*Articolo 13***▼M11**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - ogni lunedì e giovedì entro le ore 12.00:
 - a) 1.1. le domande, o la loro assenza, di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - 1.2. le domande, o la loro assenza, di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88;
 - 1.3. le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino,

presentate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;
 - b) 1.1. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, o la mancata emissione di titoli;
 - 1.2. i quantitativi per i quali sono stati richiesti e rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

▼M11

- entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;
- c) i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
 - prima del giorno 15 di ogni mese per il mese precedente:
 - d) le domande di titoli di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88;
 - e) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e che non sono stati utilizzati;
 - f) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino e che non sono stati interamente utilizzati;
 - g) le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino.

▼B

2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere precisati:
 - il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all'articolo 8, paragrafo 5;
 - il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.
 Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera e) deve essere precisato l'importo della restituzione, per categoria.
3. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura all'allegato IV.

TITOLO IV**Disposizioni finali***Articolo 14*

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile per i titoli rilasciati anteriormente al 1º luglio 1995 a norma dello stesso.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1995.

Esso è applicabile per quanto riguarda i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M12

ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5

- 0102 90 05
- 0102 90 21, 0102 90 29
- 0102 90 41 a 0102 90 49
- 0102 90 51 a 0102 90 79
- 0201 10 00, 0201 20 20
- 0201 20 30
- 0201 20 50
- 0201 20 90
- 0201 30 00, 0206 10 95
- 0202 10 00, 0202 20 10
- 0202 20 30
- 0202 20 50
- 0202 20 90
- 0202 30 10
- 0202 30 50
- 0202 30 90
- 0206 29 91
- 0210 20 10
- 0210 20 90, 0210 90 41, 0210 90 90
- 1602 50 10, 1602 90 61
- 1602 50 31
- 1602 50 39
- 1602 50 80
- 1602 90 69

▼M12**ALLEGATO II A****COMUNICAZIONE RELATIVA AI TITOLI D'IMPORTAZIONE**

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione:

dal: al:

1. Regimi preferenziali N. d'ordine	Codice(i) dei prodotti ⁽¹⁾	Quantitativo (in tonnellate o in capi)	Paese d'origine ⁽²⁾
2. Importazioni non preferenziali			

⁽¹⁾ Per i prodotti vanno utilizzati i seguenti codici a tre cifre:

Codice	Codice NC
110	0102 90 05
120	0102 90 21 e 0102 90 29
130	0102 90 41 e 0102 90 49
140	► ⁽¹⁾ da 0102 90 51 a 0102 90 79 ◀
210	0201 10 00 e 0201 20 20
220	0201 20 30
230	0201 20 50
240	0201 20 90
250	0201 30 e 0206 10 95
310	0202 10 e 0202 20 10
320	0202 20 30
330	0202 20 50
340	0202 20 90
350	0202 30 10
360	0202 30 50
370	0202 30 90
380	0206 29 91
410	0210 20 10
420	0210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 90
510	1602 50 10 e 1602 90 61
520	1602 50 31
530	1602 50 39
540	1602 50 80
550	1602 90 69

⁽²⁾ Da indicare solo per il contingente n. 09.4002 «camini di alta qualità».

▼M12**ALLEGATO II B****COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE**

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 1445/95

Quantitativi di prodotti (in kg o in capi) effettivamente importati, ripartiti per:

1. Regimi preferenziali (¹)

Numero(i) d'ordine per regolamento

Paese d'origine Mese	Paese A	Paese B	Paese ...	Paese Z
Mese 1				
Mese 2				
...				
...				
...				
Mese 11				
Mese 12				
Totale 12 mesi				

2. Importazioni non preferenziali

Codice prodotto indicato nell'allegato II A.

Paese d'origine Mese	Paese A	Paese B	Paese ...	Paese Z
Mese 1				
Mese 2				
...				
...				
...				
Mese 11				
Mese 12				
Totale 12 mesi				

(¹) Per i contingenti di animali vivi nn. 09.4005 e 09.4537 occorre ripartire i quantitativi importati anche per codice di prodotto indicato nell'allegato II A.

▼M10*ALLEGATO III***Elenco delle categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 5**

Categoria	Codice dei prodotti
000	0102 90 59 9000
010	0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 e 0102 10 90 9120
020	0102 10 10 9130 e 0102 10 30 9130
030	0102 90 41 9100, 0102 90 71 9000 e 0102 90 79 9000
040	0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 e 0102 90 69 9000
050	0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 e 0201 20 50 9130
060	0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700
070	0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110
080	0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120
090	0201 20 50 9110
100	0201 20 50 9120
110	0201 30 00 9050
120	0201 30 00 9100
121	0201 30 00 9120
130	0201 30 00 9150
140	0201 30 00 9190
150	0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100
160	0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000
170	0202 20 50 9100
180	0202 30 90 9100
190	0202 30 90 9400
200	0202 30 90 9500
210	0202 30 90 9900
220	0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000
230	0210 20 90 9100
240	0210 20 90 9300 e 0210 20 90 9500
250	1602 50 10 9120
260	1602 50 10 9140
270	1602 50 10 9160
280	1602 50 10 9170 e 1602 50 10 9190
290	1602 50 10 9240
300	1602 50 10 9260
310	1602 50 10 9280
320	1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125
330	1602 50 31 9135 e 1602 50 39 9135
340	1602 50 31 9195 e 1602 50 39 9195
350	1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325
360	1602 50 31 9335 e 1602 50 39 9335
370	1602 50 31 9395 e 1602 50 39 9395
380	1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
390	1602 50 39 9435 e 1602 50 39 9535

▼M10

Categoria	Codice dei prodotti
400	1602 50 39 9495, 1602 50 39 9505, 1602 50 39 9595 e 1602 50 39 9615
410	1602 50 39 9625
420	1602 50 39 9705 e 1602 50 80 9705
430	1602 50 39 9805 e 1602 50 80 9805
440	1602 50 39 9905 e 1602 50 80 9905
450	1602 50 80 9135
460	1602 50 80 9195
470	1602 50 80 9335
480	1602 50 80 9395
490	1602 50 80 9435 e 1602 50 80 9535
500	1602 50 80 9495 e 1602 50 80 9595
510	1602 50 80 9505 e 1602 50 80 9615
520	1602 50 80 9515 e 1602 50 80 9625

▼M11***ALLEGATO IV*****Applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95****COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — Settore carni bovine****Comunicazioni relative ai titoli d'esportazione — carni bovine**

Speditore:

Data:

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/2; Telefax: (32 2) 296 60 27

Parte A — Comunicazioni del lunedì e del giovedì***Periodo dal al*****1) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.1:**

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (*)

2) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.2:

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (*)

3) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.3:

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (*)

4) Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub 1.1:

Categoria	Quantitativi indicati nei titoli rilasciati	Data di presentazione della domanda	Destinazione (*)

(*) Utilizzare il codice di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32); qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in lettere per esteso.

▼M11

5) Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub 1.2:

Categoria	Quantitativi indicati nelle domande rilasciate	Data di presentazione della domanda	Destinazione (')

6) Articolo 13, paragrafo 1, lettera c):

Categoria	Quantitativi indicati nelle domande ritirate	Destinazione (')

Parte B — Comunicazioni mensili

1) Articolo 13, paragrafo 1, lettera d):

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (')

2) Articolo 13, paragrafo 1, lettera e):

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Destinazione (')	Importo della restituzione

3) Articolo 13, paragrafo 1, lettera f):

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Destinazione (')	Importo della restituzione

4) Articolo 13, paragrafo 1, lettera g):

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (')

(') Utilizzare il codice di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32); qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in lettere per esteso